

Il parere del legale: Sentenza della Sez. I Ter del T.A.R. del Lazio n.7481 del 21.9.2011

La sentenza della Sez. I *ter* del T.A.R. del Lazio n.7481 del 21.9.2011 ha annullato nove procedure di nomina di altrettanti dirigenti apicali esterni effettuate dalla Regione Lazio, pretermettendo i dirigenti di ruolo.

Avverso tali provvedimenti erano insorte la DIRER (CONFEDIRMIT-PA) e la CIDA-FP, i sindacati maggiormente rappresentativi della dirigenza pubblica regionale.

I Giudici amministrativi hanno ritenuto che, per poter legittimamente affidare all'esterno un incarico dirigenziale, l'Amministrazione debba, con procedure imparziali e trasparenti, prima scrutinare le professionalità interne disponibili e, solo all'esito di tale seria ricognizione, procedere all'emanazione di un bando di ricerca di professionalità esterne cui conferire l'incarico dirigenziale *de quo*.

La peculiarità della sentenza della Sez. I *ter* del T.A.R. del Lazio n.7481 del 21.9.2011 sta nella circostanza che la stessa afferma la diretta applicabilità dei principi generali dell'ordinamento (ed, in particolare, di quelli di cui all'art.97 della Costituzione: trasparenza, imparzialità, buon andamento) al procedimento con il quale l'Amministrazione decide di rivolgersi all'esterno per conferire un incarico dirigenziale, piuttosto che utilizzare risorse interne.

Ulteriore motivo di interesse della sentenza n.7481/2011 sta nella circostanza che tale procedimento è ritenuto espressione del potere di organizzazione degli uffici che postula una motivata scelta amministrativa, di tipo autoritativo, soggetta al sindacato del G.A. che può vagliarne la legittimità sotto il profilo della violazione di legge, dell'incompetenza e dell'eccesso di potere.

E' chiaro, poi, che avere, correttamente, riportato la fase iniziale del procedimento di conferimento di incarichi dirigenziali, a soggetti esterni alla P.A., nell'alveo dei procedimenti amministrativi, ha reso possibile (e necessario) valutare la motivazione dei relativi provvedimenti anche in relazione all'obbligo di rispettare i principi generali dell'esercizio del potere amministrativo, dovendosi ritenere illegittima nel nostro ordinamento, per l'assenza del carattere politico degli incarichi conferendi, ogni forma di attribuzione di incarico su base solamente fiduciaria.

Insomma la sentenza della Sez. I *ter* del T.A.R. del Lazio n.7481 del 21.9.2011 chiarisce una volta per tutte quali vincoli guidano in modo inviolabile le amministrazioni, quando si determinino a conferire incarichi dirigenziali a soggetti esterni:

a) una concreta motivazione, che espliciti l'assenza effettiva di professionalità interne, alla luce di una seria ed adeguata ricognizione del ruolo;

b) una procedura trasparente, con adeguata pubblicità, per consentire in primo luogo ai dirigenti di ruolo di candidarsi alla copertura degli incarichi da affidare, al fine di valorizzare le professionalità esistenti, garantendo l'autonomia della dirigenza;

c) una altrettanto seria valutazione del possesso di una professionalità assolutamente specifica in capo al soggetto esterno chiamato a svolgere l'incarico dirigenziale, come prevede l'articolo 19, comma 6, del D.Lgs. n.165/2001;

d) l'esigenza di garantire il contenimento della spesa, attraverso il prioritario impiego delle risorse interne.

E' in quest'ottica che la sentenza n.7481/2011 si rivela innovativa e di grande importanza, in quanto riesce a (*rectius* traccia il solco per) riportare la prassi dei conferimenti di incarico dirigenziale a personale esterno in una logica meritocratica e rigorosamente eccezionale, con l'applicazione di strumenti (principi generali dell'ordinamento e obbligo di adeguata motivazione) che, in vero, sembravano quasi "superati", non solo nel concreto operato delle Pubbliche amministrazioni (che spesso li considerano addirittura *tamquam non esset*), ma, talvolta, anche nelle stesse argomentazioni degli organi di giustizia aditi.

La sentenza n.7481/2011 ha suscitato un grande scalpore anche perché il Presidente della Giunta della Regione Lazio l'ha definita, in un'affollata conferenza stampa che ha avuto un grande risalto sui media, "una decisione politica".

Eppure, come già rilevato negli interventi di alcuni esperti della materia, la decisione del T.A.R. del Lazio ha un percorso argomentativo ineccepibile, limitandosi ad affermare principi di rango costituzionale e cogliendo l'illegittimità degli atti impugnati proprio nella violazione di tali principi.

La stizzita reazione della Governatrice del Lazio sembra piuttosto dimostrare che la politica consideri la materia del conferimento degli incarichi dirigenziali nella P.A. attività di carattere meramente fiduciario e, come tale, scevra da qualsiasi sindacato giurisdizionale.

Il T.A.R. del Lazio, invece, ha correttamente rilevato che la scelta di rivolgersi all'esterno è attività amministrativa in senso stretto e che, conseguentemente, il relativo procedimento deve soggiacere ai principi di cui all'art. 97 della Costituzione ed alle norme della legge n.241/1990.

D'altronde l'impossibilità di ridurre il conferimento di incarichi dirigenziali ad una scelta esclusivamente fiduciaria deriva dalla insuperabile considerazione che il dirigente pubblico, a differenza di quello privato, gestisce gli interessi ed i soldi della collettività e, pertanto, deve essere selezionato su base rigorosamente meritocratica.

Almeno finchè saranno vigenti gli artt. 97 e 98 della Costituzione.

Roma, 28 settembre 2011

Stefano Biasioli

Domenico Tomassetti